COMUNE DI BISIGNANO

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Prot. n. 10313

Data 20/06/2018

Verbale n. 36

Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "SOCIETA' PARTECIPATA BISIGNANO SERVIZI SRL. PRESA D'ATTO DEL VERBALE ORDINARIO DELL'ASSEMBLEA DELL'11/06/2018 E RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE CON CONSEGUENTE ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 194, COMMA 1, LETT. C) E CORRELATA VARIAZIONE AL BILANCIO 2018/2020".

Premesso che:

- con Deliberazione di CC n. 9 del 31/03/2018 è stata istituita la società Bisignano Servizi Srl con socio unico (100%), da assumere quale assegnataria ed affidataria dei servizi pubblici destinati a rispondere ad esigenze di pubblica utilità sociale ed in particolare dell'attività diretta alla gestione globale della Casa di Riposo per anziani "V. Giglio" con annessa Casa Famiglia, nonché alle attività di servizi ulteriori, complementari e connessi a tale attività;
- con la Deliberazione di CC n. 41 del 28/09/2017, nell'ambito della ricognizione di cui all'ex art. 24 del D.lgs 175/2016, è stato deliberato il mantenimento della partecipazione diretta nella Società Bisignano Servizi Srl;
- l'Amministratore Unico della società Bisignano Servizi Srl ha approvato, in data 11/06/2018, il bilancio per l'esercizio 2017, la relativa nota integrativa e la correlata relazione sulla gestione che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale emerge una perdita d'esercizio pari ad € 40.152,00;
- dal verbale della seduta ordinaria dell'11/06/2018 emerge che la società Bisignano Servizi Srl ha ripianato parzialmente la perdita di cui al punto precedente, ricorrendo alle riserve straordinarie iscritte nel relativo bilancio (€ 20.790,48), nonché al capitale sociale conferito dall'Ente (€ 10.000,00), per cui si palesa una perdita non ripianata pari ad € 9.364,00, nonché per la perdita del capitale conferito, per cui la stessa società si viene a trovare nelle condizioni di cui all'art. 2482 ter del CC;
- nel verbale dell'assemblea, prima citato, si delibera la richiesta all'Amministratore Unico di convocazione dell'assemblea straordinaria per la ricostituzione del capitale sociale nei limiti previsti dalla legge;

Tenuto conto del dettato civilistico di cui all'art. 2482 del CC che prevede che: *se per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale (€ 10.000,00), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento di esso ad una cifra non inferiore a detto minimo;*

Considerato che:

- l'Amministrator Unico ha dato contestualmente atto, nella relativa relazione sulla gestione, della necessità di prospettare al socio unico (Comune di Bisignano) le strategie e le azioni correttive da intraprendere per riportare in utile il bilancio societario e confermare la continuità aziendale;
- le strategie prospettate troveranno concreta attuazione in una serie di azioni orientate alla ristrutturazione dei servizi alla clientela e ad una riorganizzazione della spesa per il personale, nel rispetto del principio di piena salvaguardia del livello occupazionale e reddituale;

Considerato che:

- dall'analisi di pronunce recenti della Corte dei Conti sull'annoso problema delle perdite delle società partecipate, si rileva che l'Ente pubblico è tenuto a dare le giuste motivazioni della propria scelta di ripiano delle perdite della società. In particolare, nel caso di ricapitalizzazione necessaria per erosione del capitale oltre il minimo legale, l'Ente pubblico è tenuto a chiarire le ragioni per cui non si limita a prendere atto dello scioglimento della società;
- nello specifico il divieto di "soccorso finanziario" delle società in perdita (già previsto dall'art. 6, comma 19 del D.L. 78/2010 e attualmente regolato dall'art. 14, comma 5, del D.lgs n. 175/2016), è superabile soltanto se giustificato da un piano di risanamento che garantisca l'equilibrio futuro dei conti della partecipata;

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, nonché i documenti ad essa allegati, quali parti integranti e sostanziale;

Dato atto che, la mancata approvazione della ricapitalizzazione della società produce gli effetti dell'art. 2484, comma 1) lett. 4) del c.c. e determina, conseguentemente, l'approvazione dello scioglimento della società;

Ritenuto, inoltre, che nel caso di ricapitalizzazione al minimo, il Comune dovrà effettuare un confronto periodico con l'Amministratore Unico della società stessa al fine di monitorare in modo puntuale l'andamento della gestione e prevenire il verificarsi di situazioni analoghe;

Rilevato che la società non si trova nelle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, del D.lgs 175/2016, ovvero nel divieto di ricapitalizzazione delle società che hanno registrato per tre esercizi consecutivi delle perdite;

Precisato che l'intervento finanziario straordinario, oggetto della proposta deliberativa, in quanto volto a ricostituire il capitale sociale originario della società, avviene ai sensi dell'art. 2482-ter del C.C. e per tale motivo e riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 194, comma 1, lett. c) del vigente D.lgs 267/2000;

Valutato conseguentemente che le gravi conseguenze riconducibili del provvedimento ex art. 2482-ter, la ricostituzione del capitale sociale della Bisignano Servizi Srl rientri nella fattispecie di spese "per le operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, con la precisazione che in tal caso, tale evenienza avvenga tramite l'adozione del necessario provvedimento formale di riconoscimento del debito ai sensi della lettera c), comma 1) dell'art. 194 del Tuel;

Attesa la necessità come sopra motivata di un intervento per ricapitalizzare la società Bisignano Servizi Srl per complessivi € 10.000,00;

Considerato che:

- la somma di cui sopra deve essere considerata debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie dell'art. 194, comma 1, lett. c) del vigente D.lgs 267/2000;
- che la copertura della presente operazione deve avvenire con risorse di parte corrente;
- che la spesa relativa alla ricapitalizzazione della società partecipata (€ 10.000,00) troverà copertura, in questa sede, attraverso la variazione al bilancio 2018-2020, allegata alla proposta deliberativa, con la quale si procede a stornare dal "Fondo perdite società partecipata" l'importo di € 10.000,00 per impinguare la competente voce di spesa individuata nel macroaggregato di cui al Titolo 2.04 "Altri trasferimenti di capitale"[1] inserito nello stesso per fare fronte alla necessità di ricapitalizzazione della società partecipata e lasciando sul fondo la quota di perdita non ripianata (€ 9.361,52) nel rispetto dell'art. 21 del D.lgs 175/2016

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 26/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il parere favorevole espresso al Responsabile del Settore Finanziario;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "SOCIETA' PARTECIPATA BISIGNANO SERVIZI SRL. PRESA D'ATTO DEL VERBALE ORDINARIO DELL'ASSEMBLEA DELL'11/06/2018 E RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE CON CONSEGUENTE ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 194, COMMA 1, LETT. C) E CORRELATA VARIAZIONE AL BILANCIO 2018/2020".

Letto, confermato, sottoscritto.

Bisignano Lì, 20/06/2018

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Eugenio TRIVERI

[1] Ad osservanza di quanto statuito nella Deliberazione n, 27/2017 della Corte dei Conti sez. autonomie (punto 3.5 pag. 146).